



CITTÀ DI CORNEDO VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 34 del 29/07/2026

Adunanza di Prima convocazione sessione straordinaria - Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) – ESERCIZIO 2026

L'anno duemilaventisei addì ventinove del mese di Luglio alle ore 19:00 presso la sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale presieduto dal Consigliere Comunale, Sig.ra Luisa Rossi, con l'assistenza del Segretario Generale, dott.ssa Edi Fabris.

Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
LANARO FRANCESCO	P		SAVEGNAGO CHRISTIAN	P	
FRIGO ANGELO	P		CAZZOLA MARCO	P	
ROSSI LUISA	P		CORONA LORENZO		AG
ALTOLINI DIEGO	P		BATTILANA PIERLUCA		A
CERRI SABINA	P		SLAVIERO GIANFRANCO	P	
PELOSO ELENA	P		XOTTA ANNA	P	
ZAMPERETTI PIETRO	P		SAVEGNAGO VALENTINO	P	
URBANI GIORGIA	P		RIGON MARCO	P	
CANEVA GIULIA	P				

Presenti: 15 - Assenti: 2

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Sig.ra Luisa Rossi, dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Sono designati a fungere da scrutatori, per la seduta odierna, i consiglieri Sigg.: Urbani Giorgia, Savegnago Valentino e Savegnago Christian.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1 - commi da 641 a 668 - della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni, di disciplina dell'applicazione della TARI (Tassa Rifiuti) ed in particolare:

- i commi 650 e 651 secondo cui la TA.RI. è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare e il Comune, nella determinazione delle tariffe, tiene conto dei criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e, per la determinazione della tariffa, dei criteri stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il comma 654 secondo cui deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- il comma 655 in base al quale resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti;
- il comma 683 secondo cui le tariffe della tassa sui rifiuti da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio comunale entro il termine fissato da norma statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- il comma 702 fa salva la potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate, prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

RICHIAMATO altresì, l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale assegna all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, precisando che tali funzioni sono attribuite con "i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla Legge n. 481/95";

RICHIAMATI i seguenti atti assunti da ARERA:

- la deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 nonché le successive determinazioni n. 57/2020/R/RIF e 2/2020/DRIF recanti i chiarimenti sugli aspetti applicativi della disciplina tariffaria e la definizione delle modalità operative;
- la deliberazione n. 444/2019/R/rif del 31/10/2019 recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" che stabilisce, fra l'altro, i contenuti obbligatori delle bollette in termini di trasparenza e di chiarezza nei confronti dell'utenza;
- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 e successiva determinazione n.

2/DRIF/2021 recante chiarimenti sugli aspetti applicativi, che ha approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 disciplinandone le regole e le procedure (metodo tariffario oggetto di aggiornamento biennale 2024-2025 con deliberazione n. 389/2023/R/RIF afferente, fra l'altro, ad alcuni adeguamenti contabili e monetari dei costi riconosciuti e alla determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie);

- deliberazione n. 15/2022/R/RIF, recante “*Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani*” e il relativo Allegato A (TQRIF);
- la deliberazione n. 396/2025/R/RIF del 05/08/2025, recante “*Approvazione del testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (TICSER), recante i criteri di articolazione tariffaria agli utenti*” (Allegato A);
- la deliberazione n. 397/2025/R/RIF del 05/08/2025 di approvazione del nuovo metodo tariffario MTR-3 per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, che mantiene un quadro generale di regole stabile e rafforza il legame tra i costi del servizio e i risultati ambientali introducendo alcuni nuovi macro-indicatori di qualità tecnica che influenzano il calcolo dei costi riconosciuti e, di conseguenza, la tariffa;

RICHIAMATE inoltre:

- la deliberazione ARERA n. 373/2025/R/RIF del 29 luglio 2025 recante “*disposizioni in materia di obblighi di separazione contabile (unbundling) per il settore dei rifiuti urbani*”;
- la deliberazione ARERA n. 374/2025/R/RIF del 29 luglio 2025, recante “*completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti (RQTR) e aggiornamento della deliberazione 15/2022/R/RIF*”;
- la deliberazione ARERA n. 480/2025/R/RIF del 04/11/2025 recante la “*valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione della deliberazione n. 397/202/R/RIF di approvazione del MTR-3*”;
- la determinazione n. 1/DTAC/2025 del 07/11/2025 di “*approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione n. 397/202/R/RIF, nonché approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative*”;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 4 – comma 4.5 della determinazione Arera n. 1/DTAC/2025, dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge n. 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territoriale competente;

RICHIAMATO l'art. 3, co. 5-quinquies del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con Legge n. 15/2022 il quale prevede che:

- “a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;

VISTO l'art. 43, comma 11, del D.L. 17/05/2022, n. 50 che integra l'art. 3, co. 5-quinquies aggiungendo il seguente periodo:

- “Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione di bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

RICHIAMATO il comma 677 – art. 1, della Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (Legge di Bilancio 2026) che introduce una modifica all'art. 3, comma 5-quinquies del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 disponendo che le parole <<30 aprile>>, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: <<**31 luglio**>>;

CONSIDERATO che:

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

PRESO ATTO del Piano Economico Finanziario relativo al ciclo integrato del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo regolatorio 2026-2029, di cui alla precedente deliberazione già approvata in questa stessa seduta, che (nel rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui al MTR-3) prevede un costo complessivo come di seguito indicato:

	TOTALE PEF 2026
TOTALE COMPLESSIVO PEF 2026 (entrate tariffarie applicabili nel rispetto del limite di crescita annuale)	1.316.848=
* GETTITO TARIFFARIO MASSIMO di cui:	1.299.383=

Quota Variabile TVa	782.211=
Quota Fissa TFa	517.172=

***Totale Entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina n. 1/DTAC/2025**

RICHIAMATO l'art. 58 quinquies del D.L. n. 124/2019, coordinato con la legge di conversione n. 157/2019, che, modificando l'Allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999, prevede che con decorrenza dal 01/01/2020 gli studi professionali vengano inquadrati nella categoria 12 anziché in categoria 11 dell'elenco utenze non domestiche >5000 ab.;

RICORDATO inoltre, che ai sensi dell'art. 238, comma 10 del D. Lgs. n. 152/2006 recante le "Norme in materia Ambientale" come introdotto dal D.Lgs. n. 116 del 3/09/2020, le utenze non domestiche che scelgono di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori dal servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della quota variabile del tributo;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013 ai sensi del quale "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e-bis) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune";

RICHIAMATO l'art. 22 – "Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive", comma 4, del Regolamento per la Disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 31/05/2023;

PRESO ATTO che, anche per tutto il 2026, i lavori di riqualificazione urbana di Piazza A.Moro (2° stralcio) hanno comportato una contrazione del volume d'affari ai negozi / pubblici esercizi e alle attività di servizio alla persona ricadenti all'interno dell'area di cantiere interessata da interventi di:

- chiusura di tratti stradali, divieto di sosta e modifica della viabilità a seconda delle varie fasi di avanzamento programmate (rif. Ordinanze n. 3 del 07/01/2026, n. 51 del 21/04/2026 e n. 61 del 30/04/2026);
- proroga del doppio senso di circolazione in Via Marconi (dall'intersezione con Via A.Volta fino a Via Neri-Bergamino) e del divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli nei parcheggi prospicienti gli esercizi commerciali (rif. Ordinanze n. 166 del 19/12/2025, n. 20 del 25/02/2026 e n. 73 del 26/05/2026);

PRESO ATTO altresì, che per il periodo gennaio - giugno 2026, anche le attività economiche situate in prossimità degli incroci stradali interessati dai lavori di riqualificazione delle intersezioni "a rotatoria", hanno risentito disagi economici dovuti alla chiusura di tratti di strada, alla modifica della viabilità sia veicolare che pedonale e alla riduzione delle aree di sosta, con specifico riferimento alle seguenti zone (rif. Ordinanze n. 7 del 21/01/2026, n. 18 del 20/02/2026, n. 19 del 25/02/2026, n. 31 del 10/03/2026, n. 38 del 17/03/2026, n. 41 del 24/03/2026 e n. 56 del 23/04/2026):

- Via Monte Pasubio, Via Marconi e Via Rasia Dal Polo (rotatoria nord)
- Via Monte Pasubio, Via Roma, Via Giacomuni e Viale Tassoni (rotatoria sud)

VALUTATO pertanto, di riconoscere alle attività economiche sopra citate una riduzione tariffaria in base ai seguenti criteri:

- utenze non domestiche riconducibili alle categorie tariffarie nn. 7 - 13 - 14 - 17 - 18 - 24 - 25 e 27 in regola con i pagamenti Tari;

- b) riduzione parte variabile della tariffa nella misura del 50% (tenuto conto del periodo di esecuzione dei lavori);

DATO ATTO che l'onere derivante dalle agevolazione di cui all'art. 22 del Regolamento comunale sopra richiamato trova copertura con risorse proprie di bilancio stanziare in specifico capitolo di spesa;

DATO ATTO invece, che l'onere derivante dalla riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 147/2013, trova copertura mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti;

VISTI i dati forniti dall'ufficio tributi riguardanti il numero delle utenze, domestiche e non domestiche, le relative superfici e categorie, presenti nel database dell'ufficio;

RITENUTO, pertanto, di articolare la tariffa in modo da coprire integralmente i costi di gestione del servizio previsti per l'anno 2026 sulla base delle formule e delle tabelle 1A, 2, 3A, 4A, di cui al D.P.R. n. 158/1999, ed in particolare delle formule che qui si riportano:

- per le utenze domestiche :

- $TFd(n, S) = Quf \cdot S \cdot Ka(n)$

dove:

- $TFd(n, S)$ rappresenta la quota fissa della tariffa per una utenza domestica con n componenti il nucleo familiare ed una superficie pari a S;
 - Quf è la quota unitaria (euro/mq.) data dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per coefficiente di adattamento (Ka) di cui alla tabella 1A;

- $TVd = Quv \cdot Kb(n) \cdot Cu$

dove:

- TVd rappresenta la quota variabile della tariffa per una utenza domestica con n componenti del nucleo familiare;
 - Quv è la quota unitaria data dal rapporto tra quantità totale dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche ed il numero delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corretto per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb) di cui alla tabella 2;
 - Cu è il costo unitario (euro/Kg) dato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle stesse utenze domestiche;

- per le utenze non domestiche :

- $TFnd(ap, Sap) = Qapf \cdot Sap(ap) \cdot Kc(ap)$

dove:

- $TFnd(ap, Sap)$ rappresenta la quota fissa della tariffa per una utenza non domestica che svolge una attività produttiva ap ed ha una superficie pari a Sap ;
 - $Qapf$ è la quota unitaria (euro/mq.) data dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle

utenze non domestiche e la superficie totale dei locali e aree occupati dalle utenze medesime, corretta per coefficiente di produzione (Kc) di cui alla tabella 3A;

◦ $TVnd(ap, Spap) = Cu \cdot Sap(ap) \cdot Kd(ap)$

dove:

- $TVnd(ap, Sap)$ rappresenta la quota variabile della tariffa per una utenza non domestica che svolge un'attività produttiva ap ed ha una superficie pari a Sap ;
- Cu è il costo unitario (euro/Kg) dato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle stesse utenze non domestiche.
- $Kd(ap)$ è il coefficiente potenziale di produzione di Kg/mq. per anno di una attività produttiva di cui alla tabella 4A;

DATO ATTO che il Consiglio di Bacino “Vicenza” - Ente Territoriale di Coordinamento, seppur costituito non è ancora operativo in ordine all'esercizio della funzione di “determinazione delle tariffe dell'utenza per quanto di competenza” e, pertanto, ogni Comune provvede in merito alla determinazione alle proprie tariffe rifiuti;

RICORDATO che:

- a) si utilizzano i coefficienti della tabella 1A, riferiti al nord dell'Italia, relativi alle famiglie fino a sei o più componenti;
- b) si utilizzano i coefficienti medi della tabella 2, riferiti a famiglie fino a sei o più componenti;
- c) si utilizzano i coefficienti medi delle tabelle 3A e 4A, riferiti al nord dell'Italia con eccezione per le categorie 12, 22, 23, 24 e 27 per le quali si sono utilizzati dei coefficienti differenziati;
- d) alle utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica e che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo del materiale prodotto, si applica una riduzione del 15 per cento della tariffa;
- e) per le utenze domestiche tenute a disposizione (seconde case), per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero e per gli alloggi a disposizione di utenti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di una unità;

RITENUTO di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario 2026 sulla base dei dati storici, verifiche empiriche sulla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze e delle variazioni intervenute nel corso degli esercizi precedenti, come segue:

- per il 70% a carico delle utenze domestiche
- per il 30% a carico delle utenze non domestiche;

PRESO ATTO dei seguenti risultati:

Per le utenze domestiche

Costi fissi previsti per l'anno 2026	€ 379.902,40=
Costi variabili previsti per l'anno 2026	€ 574.593,83=

Per le utenze non domestiche

Costi fissi previsti per l'anno 2026	€ 155.922,16=
--------------------------------------	---------------

Costi variabili previsti per l'anno 2026	€ 281.185,20=
--	---------------

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

RICHIAMATA la deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 con la quale ARERA ha introdotto, a decorrere dal 1 gennaio 2024, le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- a) UR1, a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 /utenza per anno;
- b) UR2, a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 /utenza per anno;

VISTO il D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24 recante i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economiche-sociali disagiate denominato "bonus sociale per i rifiuti";

PRESO ATTO della deliberazione Arera n. 133/2025/R/Rif datata 01/04/2025, di avvio del procedimento finalizzato all'attuazione di quanto disposto del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24 di cui sopra ed in particolare, che:

- a decorrere dal 01 gennaio 2025 è istituita la componente perequativa unitaria UR3,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani (domestiche e non domestiche) in aggiunta al corrispettivo dovuto per la Tari o per la tariffa corrispettiva
- la componente UR3,a, è inizialmente pari a € 6,00 /utenza e potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di congruaggio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti;

RICHIAMATA altresì, la deliberazione ARERA n. 355/2025/R/Rif del 29/07/2025, che ha definito i criteri operativi delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate ed ha approvato il "*Testo Unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del Bonus sociale Rifiuti* (Allegato A – TUBR)";

RICHIAMATO il Regolamento per la Disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 31/05/2023;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

RITENUTO necessario approvare con urgenza la presente deliberazione per procedere all'approvazione delle tariffe TARI entro il 31/07/2026;

ACQUISITI i preventivi pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ACQUISITO altresì, il parere favorevole dell'organo di revisione economico - finanziario ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. di cui all'allegato A della presente deliberazione;

UDITO l'Assessore Rossi il quale illustra la proposta di deliberazione in oggetto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale e della Giunta comunale, la discussione integrale è conservata agli atti su supporto informatico i cui contenuti sono pubblicati sul sito istituzionale dell'ente;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità;

CON la seguente votazione resa nei modi di legge:

- Consiglieri Presenti n. 15;
- Favorevoli n. 11;
- Contrari n. //;
- Astenuti n. 4 (Slaviero, Savegnago V., Xotta, Rigon);

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono integralmente riportate, le tariffe TARI per l'anno 2026 e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa come stabilito dal D.P.R. 158/1999 "metodo normalizzato", ovvero:
 - i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd, necessari alla determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, nei limiti previsti dal D.P.R. 158/1999;
 - la ripartizione percentuale dei costi del servizio tra utenza domestica e non domestica come segue: Utenze domestiche: 70% e Utenze non domestiche: 30%;
2. di determinare, per l'anno 2026, le seguenti tariffe TARI elaborate in base alle risultanze del Piano Economico Finanziario per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, relativo alla gestione del servizio integrato di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani predisposto secondo i criteri previsti dal nuovo metodo MTR-3 e validato dal Consiglio di Bacino "Vicenza" – Ente Territoriale Competente, con deliberazione del Comitato n. 11 in data 11/06/2026:

UTENZE DOMESTICHE				
Nr. Componenti	Ka applicato	Kb applicato	Parte fissa €/mq.	Parte variabile €
1	0,80	0,80	0,3521	53,1890
2	0,94	1,60	0,4137	106,3780

3	1,05	2,05	0,4621	136,2968
4	1,14	2,60	0,5018	172,8643
5	1,23	3,25	0,5414	216,0803
6 o più	1,30	3,75	0,5722	249,3234

UTENZE NON DOMESTICHE					
Nr.	Attività	Kc applicato	Kd applicato	Parte fissa €/mq.	Parte variabile €/mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,54	4,39	0,3305	0,5963
2	Cinematografi e teatri	0,37	3,00	0,2255	0,4075
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,56	4,55	0,3429	0,6181
4	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	0,82	6,73	0,5066	0,9142
5	Stabilimenti balneari	0,51	4,16	0,3151	0,5651
6	Esposizioni, autosaloni	0,43	3,52	0,2625	0,4782
7	Alberghi con ristorante	1,42	11,65	0,8772	1,5826
8	Alberghi senza ristorante	1,02	8,32	0,6270	1,1302
9	Case di cura e riposo	1,13	9,21	0,6950	1,2511
10	Ospedali	1,18	9,68	0,7290	1,3149
11	Uffici e agenzie	1,30	10,62	0,8000	1,4420
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,61	5,03	0,3768	0,6833
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,20	9,85	0,7413	1,3380
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,46	11,93	0,8988	1,6206
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,72	5,87	0,4417	0,7967
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,44	11,74	0,8865	1,5948
17	Attività artigianali tipo botteghe : parrucchiere, barbiere, estetista	1,29	10,54	0,7938	1,4311
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,93	7,62	0,5714	1,0351
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,25	10,25	0,7722	1,3924
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,65	5,33	0,4015	0,7240
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,82	6,71	0,5066	0,9108
22	Ristoranti, trattorie, osterie,	5,57	45,67	3,4409	6,2039

	pizzerie, pub				
23	Mense, birrerie, hamburgerie	4,85	39,78	2,9961	5,4038
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	32,44	2,4463	4,4067
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,39	19,61	1,4764	2,6639
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,08	17,00	1,2819	2,3093
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	58,76	4,4293	7,9821
28	Ipermercati di generi misti	2,15	17,64	1,3282	2,3956
29	Banchi di mercato genere alimentari	5,21	42,74	3,2185	5,8059
30	Discoteche, night-club	1,48	12,12	0,9112	1,6464

3. di riconoscere, per il solo anno 2026, le riduzioni tariffarie indicate in premessa per le attività commerciali/pubblici esercizi e di servizio alla persona che sono state penalizzate dai seguenti interventi:
 - chiusura, divieto di sosta e modifica della viabilità in tutta l'area di cantiere di Piazza A.Moro per i lavori di riqualificazione urbana;
 - proroga del doppio senso di circolazione in Via G. Marconi, che ha comportato il divieto di sosta con rimozione forzata dei parcheggi;
 - chiusura e modifica della viabilità, sia veicolare che pedonale, degli incroci di Via Monte Pasubio/Via Marconi/Via Rasia Dal Polo e Via Monte Pasubio/Via Roma/Via Giacomuni/Viale Tassoni per la realizzazione dei lavori di riqualificazione delle intersezioni stesse "a rotatoria";
4. di approvare, al fine delle riduzioni di cui al punto 3 che precede, i seguenti criteri:
 - a) utenze non domestiche riconducibili alle categorie tariffarie nn. 7 - 13 – 14 – 17 – 18 - 24 - 25 e 27 in regola con i pagamenti Tari;
 - b) riduzione parte variabile della tariffa nella misura del 50% (tenuto conto del periodo di esecuzione dei lavori);
5. di precisare che la stima delle riduzioni da riconoscere, già prevista in bilancio, sarà stanziata al cap. n. 1397 del PEG 2026-2028, esercizio 2026, per un importo di euro 5.000,00;
6. di dare atto che:
 - la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui all'art. 22 – comma 4, del vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), trova copertura con risorse proprie di bilancio stanziate in specifico capitolo di spesa;
 - l'onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell'art. 1, comma 559, della Legge 147/2013, trova copertura mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti;
 - le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi

di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la “quota variabile”;

- le tariffe TARI approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01/01/2026;
 - ai sensi dell’art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5%;
6. di dare atto, inoltre, che a decorrere dal 1 gennaio 2025, alle tariffe Tari devono essere sommate le seguenti componenti perequative:
- a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti pari, anche per l’anno 2026, ad € 0,10 /utenza;
 - b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi pari, anche per l’anno 2026, ad € 1,50 /utenza;
 - c) *UR3,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti pari, anche per l’anno 2026, ad € 6,00 /utenza;
7. di dare atto altresì, che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della Legge n. 160/2019, il presente provvedimento sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2026, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
8. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del comune nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e sulla pagina dedicata del proprio sito istituzionale, in osservanza alle disposizioni prescritte dalla deliberazione n. 444/2019/R/rif di ARERA;
9. di incaricare il Responsabile dell’Area Finanziaria e tributi all’esecuzione delle disposizione contenute nel presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con la separata votazione palese dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., attesa la necessità di dare seguito con tempestività ai successivi adempimenti:

- Consiglieri Presenti: n. 15;
- Favorevoli n. 15;
- Contrari n. //;
- Astenuti: n. //.

La seduta è dichiarata chiusa alle ore 19:48.

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) –
ESERCIZIO 2026**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

Sig.ra Luisa Rossi

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Segretario Generale

dott.ssa Edi Fabris

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



CITTÀ DI CORNEDO VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) –
ESERCIZIO 2026**

Ufficio Proponente: Ufficio Tributi

**PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI
DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, COSI' COME MODIFICATO
DALL'ART. 3 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012 N. 174**

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli articoli 49, comma 1, 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME

il seguente parere in ordine alla regolarità contabile, della presente proposta di deliberazione:
PARERE FAVOREVOLE

ANNOTAZIONI:

Cornedo Vicentino, li 23/07/2026

IL RESPONSABILE DEI
SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
Stefano Lorenzoni / InfoCert S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



CITTÀ DI CORNEDO VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) –
ESERCIZIO 2026**

Ufficio Proponente: Ufficio Tributi

**PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI
DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, E SS.MM.II.**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME

il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione: PARERE FAVOREVOLE

NOTE:

Cornedo Vicentino, li 23/07/2026

IL RESPONSABILE
Stefano Lorenzoni / InfoCert S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

COMUNE DI CORNEDO VICENTINO

Verbale nr. 92 del 22.07.2026

L'anno 2026 il giorno 22 del mese di luglio l'organo di revisione è chiamato ad esprimere il proprio parere in merito all'approvazione delle tariffe della tassa rifiuti (TARI) esercizio 2026 contenute nella proposta di delibera di Consiglio nr. 37 del 20.07.2026;

RICHIAMATO l'art. 1 - commi da 641 a 702 - della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni, di disciplina dell'applicazione della TARI (Tassa Rifiuti);

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale assegna all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, precisando che tali funzioni sono attribuite con "i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla Legge n. 481/95";

RICHIAMATO l'art. 3 c. 5 quinquies del D.L. 30/12/2021 n. 228 convertito in Legge n. 15/2022;

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina della TARI approvato con deliberazione del C.C. n. 31 del 31/5/2023;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. 267/2000 e successive variazioni;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 118/2011;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione inerente l'approvazione delle tariffe della tassa rifiuti (TARI) esercizio 2026.

Il Revisore dei Conti
Rag. Paolo Zambello

